



# Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: [www.comune.caldiero.vr.it](http://www.comune.caldiero.vr.it)  
e-mail : [protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it](mailto:protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it) - pec: [protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it)

**COPIA**

## ORDINANZA Registro Ufficiale di Governo N. 11 del 28-03-2024

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO IN VIA PONTE ROTTO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO Caldiero Terme - Piacenza 1919 DEL 28 MARZO 2024.**

### IL SINDACO

Preso atto che giovedì 28 marzo 2024 si terrà alle ore 14:30 presso lo stadio Comunale la partita di serie D, girone B, tra la locale squadra Calcio Caldiero Terme e il Piacenza 1919;

Considerato che la Questura ha disposto, a seguito di sopralluogo pomeridiano in data 27 marzo 2024 le misure di sicurezza necessarie per garantire il corretto svolgimento della manifestazione anche in considerazione dell'afflusso di tifosi della squadra emiliana;

Viste le esigenze di regolamentazione del traffico in relazione all'afflusso di pubblico atteso per seguire la manifestazione in questione;

Ricordato come via Ponte Rotto, malgrado il divieto di transito ai non residenti, viene utilizzata per raggiungere lo Stadio dal centro del paese;

Sentito il parere del Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Verona Est con sede operativa a Caldiero;

Visto l'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 s.m.i. per cui nei centri abitati l'Ente proprietario della strada con propria ordinanza può con ordinanza adottare i provvedimenti restrittivi della circolazione stradale previsti al comma 1 dell'art. 6;

Considerato che sussistano appieno le motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità così come previsto dall'art. 54 c.2 del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 6 c. 4 della L. n. 25/2008;

Considerato che sussistono evidenti ragioni di celerità dell'intervento che giustificano la omessa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

Ritenuto opportuno e necessario ordinare:

- la limitazione al traffico ai soli residenti di via Ponte Rotto tra l'intersezione con piazza Vittorio Veneto e l'inizio della salita nei pressi dello Stadio, circa 150 metri a monte dell'accesso veicolare allo stesso;
- di adottare ogni misura necessaria al fine di interdire il traffico in via Ponte Rotto;

## O R D I N A

1) **la Chiusura al traffico** con l'eccezione degli operatori dei pubblici servizi e dei veicoli destinati alle abitazioni o alle attività economiche ivi presenti di via Ponte Rotto nel tratto tra l'intersezione con piazza Vittorio Veneto e, a sud, tra l'inizio della salita dallo Stadio;

1) di transennare l'area come sopra specificata;

## D I S P O N E

- Che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato:
  - dei lavori di posa dei cartelli di limitazione del transito ai non residenti, ai veicoli dei pubblici servizi o destinati alle attività della via;
  - di posizionare le transenne;
- Che la Polizia Locale vigili affinché l'accesso alla strada sia interdetti ai non residenti e ai non aventi diritto;
- che alla presente ordinanza venga ampia pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune di Caldiero e affissa nelle bacheche dislocate sul territorio comunale;
- dato atto che non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della Legge n.241/90 in quanto il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone;
- che contro il presente provvedimento sia possibile presentare ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
  - Alla Prefettura di Verona;
  - Alla Questura di Verona;

- Al Comando di Polizia Locale — Unione dei Comuni Verona Est;
- Alla Legione Carabinieri "Veneto" — Stazione di Colognola ai Colli;
- Alla Polizia di Stato – Polstrada di Verona;

## **INFORMA CHE**

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

**II SINDACO**  
*F.to Lovato Marcello*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)